

## Art. 1

### Costituzione, denominazione e sede

1. L'Associazione di Volontariato denominata "Centro Culturale Anzolese" si è costituita, senza fini di lucro, il 23/12/1980, con sede in Anzola dell'Emilia, Via Grimandi n.1.
2. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2092.

## Art. 2

### Scopi e finalità

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di:
  - a) favorire l'autogestione di iniziative a carattere culturale e sociale da parte dei cittadini interessati, in funzione del potenziamento della creatività e della crescita sia individuale che di gruppo;
  - b) coltivare le risorse individuali nel rispetto della diversità e, nello stesso tempo, mantenere coesione globale in modo che le persone possano agire insieme per un obiettivo comune;
  - c) proporsi come punto di riferimento socializzante con i nuovi cittadini anzolesi e per tutti coloro che desiderano accrescere il loro mondo relazionale;
  - d) divulgare il concetto di solidarietà civile.
2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
  - a) favorire l'incontro dei cittadini con interessi culturali e sociali di varia natura;
  - b) consentire ai cittadini di partecipare alla progettazione ed attuazione di attività culturali e ricreative (es. corsi di lingue, mostre di pittura e fotografia, concerti musicali, spettacoli teatrali e di animazione culturale, gruppi scacchistici, attività varie proposte da cittadini e aperte alla collettività, conferenze e dibattiti, etc.);
  - c) dare vita a gruppi di volontari che operino contro la solitudine, l'emarginazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli;
  - d) collaborare al recupero ed alla salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale;

Tutto ciò nel rispettoso equilibrio tra bisogni individuali e del gruppo; nell'impegno a diffondere l'idea di volontariato, di solidarietà, di autogestione delle iniziative in rapporto con Istituzioni e Organismi locali interessati; nell'ottica di una contestuale di promozione di nuove solidarietà e di un processo di rinnovamento sociale.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

### Art. 3

#### Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche e di privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari; acquisto di immobili previa autorizzazioni di legge;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività economiche.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige l'inventario del patrimonio ed il bilancio, sottoponendo quest'ultimo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Eventuali attivi di bilancio saranno reinvestiti esclusivamente in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione.

All'Assemblea è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

### Art. 4

#### Soci

1. Il numero degli Aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori ed i Soci ordinari. I Soci fondatori sono le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione.
2. I Soci ordinari sono le persone fisiche che si iscrivono all'Associazione e partecipano attivamente alla vita del Centro.
3. Tutti i Soci, sia fondatori che ordinari, godono di pari doveri e diritti.

## Art. 5

### Criteria di ammissione dei Soci

1. L'ammissione a Socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.
3. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione, ossia non crea quote trasmissibili a terzi né per atto tra vivi, né a causa di morte.
4. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata si pronuncia anche l'Assemblea.

## Art. 6

### Esclusione e recesso dei Soci

1. La qualità di Socio si perde:
  - a) per recesso: i Soci possono recedere in qualunque momento tramite comunicazione scritta al Comitato direttivo;
  - b) per comportamento contrario agli scopi dell'Associazione;
  - c) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
2. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
3. Il Socio receduto, decaduto o escluso, o gli eredi, non hanno diritto alla restituzione o alla liquidazione delle quote associative versate, né avanzare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

## Art. 7

### Doveri e diritti degli Associati

1. I Soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo 5.

2. I Soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; il diritto di voto dei Soci minori di età è esercitato da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà;

c) ad accedere alle cariche associative.

## Art. 8

### Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Comitato direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## Art. 9

### L'Assemblea

1. L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b) nomina i componenti il Comitato Direttivo;

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

- e) delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
  - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, il quale deve restare depositato presso la Sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni precedenti, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Comitato direttivo.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Le modifiche dello Statuto sono approvate a maggioranza con la presenza di almeno i 3/4 degli Associati. Lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

## Art. 10

### Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a dieci e non superiore a venticinque, nominati dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Possano fare parte del Comitato esclusivamente gli Associati.

Possano partecipare uno o più Assessori comunali con voto consultivo ma non deliberante.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i

non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Cassiere.
4. Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei Soci dal presente Statuto. Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi.
5. Al Comitato direttivo spetta di:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) predisporre il bilancio;
  - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
  - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.
6. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
7. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
8. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

## Art. 11

### Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Il Presidente cura i rapporti con gli Istituti di Credito e, sentito il parere del Comitato direttivo, può nominare un corresponsabile dei conti correnti bancari.

## Art. 12

### Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve verificare periodicamente la contabilità dell'Associazione ed è responsabile verso i Soci, in concerto con il Comitato Direttivo, della corrispondenza alle scritture dei bilanci presentati per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 9 ed i suoi membri possono essere scelti anche tra i non Soci. Le convocazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono fatte dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano, a mezzo lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica due anni e nel caso vengano a mancare uno o più membri, si provvede alla loro sostituzione in occasione dell'Assemblea successiva, come previsto per il Comitato direttivo.

## Art. 13

### Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente articolo 2.

## Art. 14

### Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nel territorio del Comune.

## Art. 15

### Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.